

dossier

XIX Legislatura

29 settembre 2025

Misure urgenti in materia di giustizia

D.L. 117/2025 – A.S. 1660



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 526/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it – ✕ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Progetti di legge n. 491/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDA DI LETTURA

- Articolo 1 (*Disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace*) 5
- Articolo 2 (*Incentivi al trasferimento presso le corti d'appello*)
10
- Articolo 3 (*Applicazioni a distanza di magistrati ordinari*) . 14
- Articolo 4 (*Poteri straordinari dei capi degli uffici*) 21
- Articolo 5 (*Disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari*) 25
- Articolo 6 (*Differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche*) 28
- Articolo 7 (*Modifiche al codice di procedura civile in materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio*) 38
- Articolo 7-bis (*Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*) 44
- Articolo 8 (*Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura di sorveglianza*)..... 47
- Articolo 8-bis (*Risorse per l'accertamento della fattibilità tecnica dei braccialetti elettronici*) 49
- Articolo 9 (*Disposizioni urgenti in materia di pagamento degli indennizzi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89*) 51
- Articolo 10 (*Disposizioni finanziarie*)..... 59
- Articolo 11 (*Entrata in vigore*) 60

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace)

L'**articolo 1**, modificato nel corso dell'esame alla Camera, da un lato, amplia temporaneamente le possibilità di **impiego dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo** presso la Corte di cassazione e, dall'altro, consente di destinare in **supplenza i giudici onorari di pace** per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei magistrati togati.

Più nel dettaglio, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il **comma 1** consente – fino al **30 giugno 2026** - al **primo presidente della Corte di cassazione, di applicare i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile**, anche oltre il limite oggi previsto dall'articolo 115, comma 3, del [R.D. n. 12 del 1941](#) (che già consente al primo presidente di applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità), fino ad un numero **massimo di cinquanta magistrati**. Inoltre, si prevede che questo impiego straordinario operi anche in deroga ai **requisiti di anzianità di servizio** e alla valutazione di professionalità oggi richiesti dal citato articolo 115, comma 3 (ovvero almeno due anni di attività presso l'Ufficio del massimario e nella quarta valutazione).

Gli obiettivi di riduzione dell'arretrato civile previsti dal PNRR

Gli interventi del PNRR relativi al settore della giustizia si concentrano prevalentemente nella **Missione 1** (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), **Componente 1** (digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA). Con riguardo alla Componente 1 della Missione 1 sono previsti due specifici **obiettivi** (M1C1-43 e M1C1-44) relativi alla **riforma del processo civile** e alla riduzione delle cause pendenti sia in primo che in secondo grado¹.

In proposito, si ricorda che l'obiettivo finale di smaltimento, da realizzarsi **entro il 30 giugno 2026**, prevede:

- un **abbattimento del 90% del numero delle cause pendenti** aperte tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2022 e ancora aperte al 31 dicembre 2022 (1.197.786) presso i **tribunali**;

¹ Per una puntuale disamina degli interventi del PNRR in relazione al settore Giustizia si rinvia ai [temi camera](#) PNRR-Giustizia.

- un **abbattimento del 90% del numero delle cause pendenti** aperte tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e ancora aperte al 31 dicembre 2022 (179.306) presso le **corti di appello**.

Per quanto riguarda invece la riduzione del c.d. *disposition time*, per il settore civile è richiesta **entro il 30 giugno 2026 una riduzione del 40%** della durata dei procedimenti civili rispetto al valore del 2019 (*baseline*).

Come riportato nella relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 2570, da un'analisi dei dati forniti al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre 2024, “pur se è in corso il perseguimento dell'obiettivo di smaltimento dell'arretrato (al 31 dicembre 2024 era stato infatti raggiunto l'obiettivo di smaltimento intermedio) e di quello di riduzione del *dispositon time*, per il raggiungimento dell'obiettivo finale di smaltimento **è necessaria la definizione, in un anno e mezzo, di ulteriori 200.000 procedimenti con annualità 2017-22 nei tribunali e di ulteriori 35.000 procedimenti con annualità 2018-22 nelle corti di appello**.

Quanto, invece, all'obiettivo di riduzione del *disposition time* nel settore civile, i dati relativi al 2024 segnalano una riduzione 20,1% del *disposition time* totale rispetto alla *baseline* 2019, con un contributo dei tribunali del - 12,2%, delle corti di appello del -11,8% e della Corte di cassazione del -27,5%. Il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 40% del *disposition time* totale **richiede quindi un ulteriore decremento del 19,9%, da conseguirsi entro il 30 giugno 2026**”.

Ai sensi dell'articolo 115 del R.D. n. 12 del 1941, della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte **sessantasette magistrati** destinati all'ufficio del massimario e del ruolo. Al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme. Il **comma 3 dell'articolo 115** del medesimo R.D. n. 12 del 1941, consente al primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, di **applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità**, purché abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.

Il **comma 2** prevede – sempre fino alla data del **30 giugno 2026** - che ai fini della possibilità di effettuare **applicazioni** da un ufficio ad un altro, secondo la disciplina dell'articolo 110 del R.D. n. 12 del 1941, sono sempre ritenute imprescindibili e prevalenti le esigenze di celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi del PNRR.

Si rammenta che l'articolo 110 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario) disciplina l'**applicazione dei magistrati**, ovvero il trasferimento temporaneo di un magistrato da un ufficio giudiziario ad un altro, per esigenze di servizio specifiche. Questa disposizione consente al CSM di disporre l'applicazione di un magistrato in un ufficio diverso da quello di titolarità, sia per sopperire a carenze di organico, sia per far fronte a particolari esigenze di servizio.

Inoltre, si prevede che in tali casi il CSM provveda in applicazione del comma 3-*bis* del medesimo articolo 110.

Il citato comma 3-*bis* dell'articolo 110 del R.D. n. 12 del 1941 prevede che quando l'applicazione deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza nel termine di **quindici giorni** dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro **trenta giorni**.

A seguito di una modifica apportata nel corso dell'esame alla Camera, è stato specificato che il CSM provveda nel termine di **quindici giorni** dalla richiesta ai sensi del comma 3-*bis* del medesimo art. 110, mediante la procedura accelerata prevista dalla citata disposizione.

Al fine di ampliare lo spazio di utilizzo delle applicazioni, il comma 2 dell'articolo in commento, prevede che non si applichi il comma 6 del medesimo articolo 110, che pone un **limite di utilizzo dei magistrati applicati** nei singoli collegi prevedendo che non possa far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.

Il **comma 3** infine introduce una **deroga** – anche in questo caso fino al **30 giugno 2026** - al limite oggi previsto dall'articolo 13 del [decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116](#), per l'utilizzo negli uffici dei **giudici onorari di pace**, consentendo che **possano essere destinati in supplenza** dei giudici professionali **anche per ragioni relative alle vacanze nell'organico**.

L'articolo 13 del [decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116](#) prevede la **destinazione in supplenza del giudice onorario di pace**, nei casi di assenza o impedimento temporaneo del magistrato professionale, anche nell'ambito del collegio. Più nel dettaglio, l'unico comma della disposizione prevede che, nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale, il giudice onorario di pace può essere destinato a compiti di supplenza, anche nella composizione dei collegi, del magistrato assente o impedito, anche qualora non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1 (significativa scoperta dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale; numero elevato di procedimenti assegnati ai magistrati ordinari e di procedimenti rispetto

ai quali è stato superato il termine di ragionevole durata del processo). Con assenza temporanea si intende, anche alla luce della terminologia impiegata nelle circolari del CSM, la mancata presenza in ufficio del magistrato professionale per impedimenti contingenti destinati a risolversi nel breve periodo, come, ad esempio, per ragioni di malattia. Il giudice onorario da destinare in supplenza deve essere individuato secondo i criteri di cui all'articolo 10, comma 5 (la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo). In ogni caso, **il giudice onorario di pace non può essere destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico** dei giudici professionali.

A seguito di una modifica apportata nel corso dell'esame alla Camera la summenzionata **deroga** è stata altresì **estesa** alla previsione di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 116 del 2017, al fine di consentire anche per i **giudici onorari confermati** che l'applicazione in supplenza possa avvenire a fronte di vacanze nell'organico dei giudici professionali.

Si ricorda che il citato comma 1 dell'art. 30-*bis*, prevede che nei casi di assenza o impedimento temporaneo dei magistrati professionali, i **giudici onorari di tribunale confermati** possono essere destinati, in presenza di eccezionali esigenze di servizio, a compiti di supplenza dei magistrati assenti o impediti, se è previsto nell'ambito delle tabelle organizzative dell'ufficio e nelle stesse sono predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza.

Ad ogni modo, tale supplenza non può essere prevista comunque in relazione ai procedimenti in materia di famiglia e in materia di lavoro, nonché con riguardo alla giustizia penale, ai procedimenti assegnati al gip e al gup, ai giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace e ai procedimenti per direttissimo (si tratta dei provvedimenti previsti, rispettivamente, dal comma 4, lett. *a*), *c*) e *d*) e dal comma 5, lett. *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 30 del medesimo d.lgs. n. 116 del 2017).

Infine, il **comma 3-*bis***, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, consente ai magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nel termine prescritto dalla legge di **esercitare tale opzione anche entro il 31 luglio dell'anno in cui sono stati immessi in ruolo**.

Secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 9, del decreto legislativo n. 116 del 2017, infatti, i magistrati onorari confermati che non abbiano immediatamente optato per il regime di esclusività delle funzioni possono **esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo**. In tal caso, gli effetti conseguenti a tale opzione decorreranno dall'anno successivo.

Il comma 3-*bis* in esame, nel modificare il citato art. 29, comma 9, sopprime il riferimento all'anno successivo a quello di immissione nel ruolo, di talché i magistrati onorari confermati potranno esercitare l'opzione anche nel medesimo anno di immissione nel ruolo, purché entro il 31 luglio.

Articolo 2

(Incentivi al trasferimento presso le corti d'appello)

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame alla Camera, mira ad incrementare la dotazione organica delle corti d'appello che, entro il 30 giugno 2025, non abbiano raggiunto i *target* PNRR, favorendo il trasferimento dei magistrati ordinari. Il CSM deve individuare gli uffici giudiziari con apposita delibera avviando **procedure di trasferimento** per i magistrati disponibili a spostarsi, prevedendo indennità economiche e deroghe ai tempi minimi di permanenza. Ogni capo di ufficio è tenuto a predisporre un **piano di smaltimento dei procedimenti civili** maturi per decisione, così da garantirne l'utile definizione entro la scadenza del 30 giugno 2026.

Più nel dettaglio, il **comma 1** prevede che presso **le corti d'appello che, al 30 giugno 2025, non hanno raggiunto gli obiettivi** previsti dalla Missione 1, Componente 1 del PNRR (su cui si veda la scheda relativa all'art. 1, *supra*), e che sono individuate dal **CSM con deliberazione** da adottarsi entro **quindici giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, possono essere destinati, in **numero non superiore a venti**, i magistrati che:

- ✓ abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità;
- ✓ che siano provenienti da **sedi diverse** da quelle individuate dal CSM, nonché da distretti di corte di appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento.

Con riguardo alla disposizione in esame nella **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 2570 si rileva come si tratti di un intervento necessario e urgente, in quanto finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR da parte delle corti di appello che si trovano in maggiore difficoltà. Nella relazione si evidenzia inoltre come la norma non si applichi ai tribunali, per i quali il decreto-legge in conversione prevede altri specifici strumenti finalizzati ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi (si veda al riguardo la scheda di lettura dell'art. 3, *infra*).

In conformità alle previsioni già vigenti si conferma che il termine, previsto dall'articolo 194 del R.D. n. 12 del 1941, non opera per i tramutamenti nelle sedi individuate ai sensi del primo periodo.

Ai sensi dell'articolo 194 del [R.D. n. 12 del 1941](#), il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle di primo

presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. Un termine più breve (tre anni) opera invece per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione.

Il **comma 2** prevede poi che, nel termine di **quarantacinque giorni** dall'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, il CSM debba anche **definire le procedure di trasferimento** dei magistrati che ne hanno fatto richiesta.

Si segnala che, in attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo in commento, il *plenum* del Consiglio superiore della magistratura, con la [delibera del 3 settembre 2025](#), ha, da un lato, individuato le sedi di Corte di Appello per le quali, con riferimento al settore civile, ricorrono i requisiti di cui all'articolo in commento e, dall'altro, definito la procedura per la richiesta di tramutamento.

In particolare, sono stati **individuati** nelle **Corti di Appello di Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Palermo, Potenza, Reggio Calabria e Taranto** gli uffici di secondo grado con maggiori criticità cui destinare prioritariamente le risorse aggiuntive previste dall'articolo in commento.

Nello specifico, le 20 unità di personale ulteriore che possono essere destinate ai sensi della disposizione in esame sono state ripartite come segue:

- Distretto di Cagliari: 2 posti
- Distretto di Campobasso: 1 posto
- Distretto di Catanzaro: 3 posti
- Distretto di Firenze: 3 posti
- Distretto di Palermo: 5 posti
- Distretto di Potenza: 2 posti
- Distretto di Reggio Calabria: 1 posto
- Distretto di Torino: 2 posti
- Sezione distaccata della Corte di appello di Taranto: 1 posto

Il **comma 3** dell'articolo in commento prevede che **entro dieci giorni** dalla comunicazione della deliberazione del CSM, il capo dell'ufficio giudiziario individuato predispone un **programma di definizione dei procedimenti civili** maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi PNRR. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, inoltre, definisce un **piano di smaltimento** e assegna i procedimenti ai magistrati trasferiti, in modo tale che ne sia garantita l'utile definizione entro il 30 giugno 2026. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono **comunicati al CSM**.

Ai magistrati trasferiti d'ufficio nelle corti d'appello si applicano una serie di **benefici economico-giuridici (comma 4)**.

In particolare:

- è corrisposta per il periodo di effettivo servizio nella sede un'**indennità mensile** (non cumulabile con l'indennità di missione di cui all'art. 13 della legge n. 97 del 1979) pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con 3 anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi: di congedo straordinario; di aspettativa per qualsiasi causa; di astensione facoltativa previsti dagli artt. 32 e 47, commi 1 e 2, del TU di cui al D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 (rispettivamente in tema di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio); di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
- per compensare i costi del trasferimento di sede, è corrisposta un'**indennità di prima sistemazione** (di cui all'art. 12 della [legge n. 417 del 1978](#)): pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.

Si ricorda che l'**indennità continuativa di missione** è stata introdotta dall'art. 1 della [legge n. 1039 del 1950](#) in favore dei magistrati ordinari promossi alle funzioni direttive superiori, e poi estesa dall'art. 13 della [legge n. 97 del 1979](#) agli uditori giudiziari destinati ad esercitare funzioni giudiziarie e ai magistrati ordinari trasferiti d'ufficio. Tale indennità spetta, per la durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle funzioni ed è corrisposta nella misura massima per i primi sei mesi e in misura ridotta della metà per i sei mesi successivi.

Va osservato che la [legge n. 266 del 2005](#) (legge finanziaria 2006), nel sopprimere l'indennità di missione dei dipendenti statali (art. 1, comma 213), ha fatto salve le indennità ad essa rapportate per la determinazione del *quantum* - inclusa espressamente quella di cui all'art. 13 della legge n. 79 del 1997 - le quali restano stabilite nella misura prevista nel 2005 (art. 1, comma 215), dal decreto ministeriale 11 aprile 1985.

Il **comma 4-bis**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede che, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Consiglio superiore della magistratura possa procedere a pubblicare, con le medesime procedure di cui al comma 2 e nei limiti dello stanziamento previsto dal successivo comma 6, **nuovi interpelli** per il trasferimento d'ufficio per i **posti rimasti inoptati**.

Il **comma 5** prevede che si applicano anche gli articoli 3 (che prevede la **facoltà del magistrato di ottenere il trasferimento del coniuge dipendente statale** nella sua nuova sede di servizio) e 5 (in materia di "valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio") della [legge 4 maggio 1998, n. 133](#).

L'articolo 5 della legge n. 133 del 1998 prevede ulteriori benefici per i magistrati trasferiti in sedi disagiate stabilendo che:

- l'**anzianità** di servizio è calcolata in misura **doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato** nella sede disagiata, **sino al sesto anno di permanenza** (tale previsione non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimità). Il predetto beneficio opera esclusivamente ai fini del primo trasferimento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza;
- **se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i 4 anni**, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze (anche tale previsione non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi).

Si fa presente, in merito, che il citato art. 3 della legge n. 133 del 1998, relativamente al trasferimento del coniuge del magistrato dipendente statale, rinvia all'art. 1, comma 5, della legge n. 100 del 1987, che tuttavia risulta abrogato, a far data dal 9 ottobre 2010, da parte dell'articolo 2268, comma 1, numero 842, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. In merito, in sede di espressione del [parere della Commissione bilancio della Camera](#) sul provvedimento in esame, nella seduta del 18 settembre 2025 il rappresentante del Governo ha specificato che, a fronte della citata abrogazione, il richiamo all'articolo 1, comma 5, della legge n. 100 del 1987, è stato riferito, in via interpretativa, all'articolo 17 della legge n. 266 del 1999, che reca disposizioni attuative dei medesimi principi in materia di impegno del coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata. Nel corso dell'esame alla Camera, in accoglimento di una condizione espressa dalla Commissione bilancio della Camera, è stato inserito il **comma 5-ter**, che reca una **norma di interpretazione autentica** ai sensi della quale le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 133 del 1998, si interpretano nel senso che a decorrere dal 9 maggio 2010 al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito a una sede disagiata si applica l'articolo 17 della legge n. 266 del 1999.

Il **comma 6** contiene poi l'autorizzazione di spesa necessaria all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, rinviando per la copertura finanziaria all'art. 10 (su cui v. *infra*).

Articolo 3 (*Applicazioni a distanza di magistrati ordinari*)

L'**articolo 3**, modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede un piano straordinario di **applicazione a distanza**, su base volontaria, di **magistrati ordinari** per la definizione **da remoto** di procedimenti civili allo scopo di **favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'arretrato e della durata dei processi civili** previsto dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del PNRR.

Più in dettaglio, l'articolo in commento, che si compone di 12 commi, è volto a predisporre **un sistema straordinario di applicazione a distanza**, in deroga all'ordinaria disciplina dell'applicazione di magistrati dettata dall'art. 110 dell'ordinamento giudiziario ([r.d. 12/1941](#)), finalizzato al conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'arretrato e del c.d. *disposition time* nell'ambito del processo civile (su cui v. scheda di lettura art. 1, *supra*).

A norma del citato articolo 110, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto, dal CSM per i magistrati in servizio presso altro distretto. L'applicazione non può superare la durata di un anno, rinnovabile per un ulteriore periodo non superiore ad un anno nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

L'applicazione, che ha ad oggetto la **definizione da remoto di almeno 50 procedimenti civili** per ciascun magistrato, avviene **su base volontaria** e riguarda un **numero massimo di 500 magistrati ordinari**, anche fuori ruolo.

A tal fine, viene bandita, con deliberazione del CSM da adottare **entro 15 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, un'apposita procedura di **interpello**, previa individuazione degli **uffici giudiziari di primo grado che presentano maggiore scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi** fissati dal PNRR, dei quali viene formato un elenco secondo la gravità del suddetto scostamento, nonché del numero dei magistrati da applicare per ogni ufficio giudiziario.

La norma precisa che l'individuazione degli uffici giudiziari destinatari dell'applicazione è effettuata avendo **esclusivo riguardo al livello di raggiungimento degli obiettivi**, indipendentemente dalla copertura dell'organico dell'ufficio giudiziario destinatario (**commi 1 e 2**).

Possono partecipare alla procedura di interpello (**comma 3**):

- i magistrati ordinari che svolgono funzioni giudicanti presso uffici giudiziari diversi da quelli destinatari delle applicazioni;
- **i magistrati collocati fuori ruolo che svolgevano funzioni giudicanti** al momento del collocamento fuori dal ruolo organico.

Sono invece **esclusi i magistrati** fuori ruolo in sedi situate al di **fuori del territorio nazionale**.

La procedura di interpello si articola nelle seguenti fasi:

- **presentazione della domanda**, nel termine fissato dalla delibera del CSM (non superiore a 15 giorni dalla pubblicazione della delibera stessa), da parte dei magistrati interessati, i quali contestualmente dichiarano la propria disponibilità a definire, da remoto, i procedimenti civili loro assegnati (**comma 4**);
- **applicazione a distanza disposta dal CSM** entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la proposizione delle domande, secondo l'ordine di presentazione delle domande medesime (**comma 5**).

È importante sottolineare che **il magistrato applicato a distanza rimane in servizio presso l'ufficio di appartenenza**, al quale deve essere comunicata l'applicazione a distanza del magistrato medesimo (**comma 5**).

Si fa presente che la procedura di **interpello** per l'applicazione straordinaria a distanza di magistrati ordinari presso gli uffici giudiziari di primo grado è stata adottata dal CSM con [delibera del 3 settembre 2025](#). In tale delibera il Consiglio ha proceduto altresì all'**individuazione degli uffici** giudiziari di primo grado **destinatari** delle applicazioni a distanza e alla determinazione del **numero dei magistrati da applicare per ogni ufficio** giudiziario individuato.

Il CSM, nell'esercizio delle proprie prerogative, ha inoltre integrato i requisiti e criteri dell'interpello dettati dall'art. 3 del decreto-legge precisando che:

- sono ammessi a partecipare all'interpello i magistrati ordinari, compresi i titolari di funzioni direttive e semidirettive, che svolgono **funzioni giudicanti di primo grado, civili o penali**, da almeno un anno presso uffici giudiziari diversi da quelli destinatari delle applicazioni (**compresi gli uffici di sorveglianza e gli uffici giudicanti minorili**), di secondo grado presso le Corti di Appello o **funzioni giudicanti di legittimità**;
- il magistrato **non può esprimere preferenza per la sede** e l'applicazione avviene, oltre che secondo l'ordine di presentazione delle domande, secondo

l'ordine di cui alla Tabella A allegata alla deliberazione, che viene riportata di seguito;

- qualora il **numero delle domande** pervenute sia **inferiore alle 500** previste, si procederà a rideterminare il numero dei posti secondo un criterio di proporzionalità;
- in ragione dell'urgenza e della eccezionalità della misura, **non sono richiesti i pareri** dei dirigenti **degli uffici di provenienza**, dei consigli giudiziari del distretto di provenienza o del consiglio direttivo della Corte di cassazione;
- il CSM si riserva, con la successiva delibera che disporrà le applicazioni straordinarie a distanza, di **valutare la posizione dei candidati** che versino in determinate condizioni (abbiano conseguito **valutazioni di professionalità non positive o negative**, riportato condanne disciplinari e/o penali, siano sottoposti a **procedimenti penali o disciplinari**, abbiano maturato **ritardi** superiori al triplo dei termini nel deposito di sentenze nell'ultimo quadriennio), nonché di modulare differentemente la distribuzione dei magistrati applicati negli uffici al fine di garantire un più efficace utilizzo delle risorse disponibili.

Secondo le stime del CSM, la platea dei **possibili partecipanti** alla misura straordinaria è pari a circa **2609 magistrati**.

La delibera specifica, inoltre, che nell'individuazione dei posti il CSM non ha fatto esclusivamente riferimento al criterio PNRR del *disposition time* ma altresì "adottato l'ulteriore criterio consiliare dello **scostamento dalla durata media dei procedimenti**".

Tabella A - Uffici giudiziari di primo grado destinatari dell'applicazione straordinaria a distanza e numero dei magistrati da applicare per ognuno di essi

Ordinamento	Distretto	Sede	<i>Disposition Time</i> (30/06/25)	Variazione <i>Disposition Time</i> 2025/2019 (target PNRR)	N° di posti
1	Trieste	Trieste	1.303	63%	16
2	Venezia	Venezia	1.290	147%	66
3	L'Aquila	L'Aquila	1.173	118%	12
4	Salerno	Vallo Della Lucania	1.103	-18%	3
5	Campobasso	Isernia	1.003	31%	4
6	Cagliari	Cagliari	918	16%	21
7	Caltanissetta	Enna	756	-10%	4
8	Cagliari	Lanusei	726	-4%	1
9	Potenza	Lagonegro	720	-29%	2

10	Catanzaro	Catanzaro	701	-16%	10
11	Potenza	Potenza	685	-22%	7
12	Caltanissetta	Gela	649	11%	5
13	Roma	Velletri	635	15%	23
14	Palermo	Termini Imerese	634	-16%	7
15	Cagliari	Oristano	626	-1%	3
16	Napoli	Nola	613	-20%	13
17	Catanzaro	Lamezia Terme	611	-36%	1
18	Lecce	Brindisi	609	-14%	9
19	Venezia	Belluno	606	61%	2
20	Catanzaro	Paola	578	-31%	1
21	Catania	Siracusa	557	-15%	8
22	Bologna	Bologna	553	4%	24
23	Roma	Cassino	549	-29%	3
24	Lecce	Lecce	548	-2%	32
25	Perugia	Perugia	545	-19%	4
26	Roma	Latina	539	-14%	9
27	Brescia	Brescia	535	-1%	20
28	L'Aquila	Avezzano	519	4%	4
29	Cagliari	Nuoro	518	-16%	1
30	Firenze	Firenze	513	-3%	19
31	L'Aquila	Teramo	508	-31%	2
32	Ancona	Urbino	501	8%	1
33	Roma	Civitavecchia	500	-19%	5
34	Potenza	Matera	499	-28%	1
35	Caltanissetta	Caltanissetta	499	-1%	5
36	Bari	Bari	498	-16%	27
37	Salerno	Salerno	487	-36%	3
38	Firenze	Pisa	486	-28%	2
39	Bologna	Forlì	480	-13%	2
40	Genova	Genova	471	13%	21
41	Reggio Calabria	Locri	470	-20%	5
42	Genova	Massa	467	-5%	3
43	Trento	Trento	467	0%	3

44	Palermo	Sciacca	466	-4%	3
45	Napoli	Avellino	465	-24%	5
46	Palermo	Agrigento	465	-17%	6
47	Bari	Foggia	462	-32%	5
48	Napoli	Napoli	461	-22%	67

Il **comma 8** dell'articolo in commento prevede che il capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza compia una **verifica periodica circa la produttività del magistrato applicato a distanza**, che non deve essere inferiore a quella media della sezione alla quale è assegnato, al fine di **non pregiudicare la produttività dell'ufficio di appartenenza**.

Con una modifica apportata nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto che, qualora la produttività del magistrato applicato a distanza sia inferiore a quella media della sezione alla quale è assegnato, il capo dell'ufficio giudiziario chieda al Consiglio superiore della magistratura la **cessazione anticipata dell'applicazione a distanza**.

Il **termine ultimo dell'applicazione** è fissato al **30 giugno 2026**, in concomitanza con la **scadenza dell'obiettivo** finale fissato dal PNRR.

Se il magistrato applicato definisce i 50 procedimenti civili assegnati prima della scadenza del termine e manifesta la propria disponibilità, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario dell'applicazione può assegnargli, con le stesse modalità seguite per la prima assegnazione (v. *infra*, comma 9), **ulteriori 50 procedimenti civili**, che in ogni caso devono essere definiti improrogabilmente entro il 30 giugno 2026 (**comma 6**).

Per la definizione dei procedimenti da remoto si applicano gli **articoli 127-bis e 127-ter c.p.c.** che prevedono, rispettivamente, lo **svolgimento dell'udienza tramite l'utilizzo di collegamenti audiovisivi** a distanza e il **deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza** (comma 7).

Nel primo caso (art. 127-bis c.p.c.), **se almeno una delle parti chiede che l'udienza si svolga in presenza** e il giudice ritiene fondata l'istanza, **la causa viene riassegnata a un magistrato dell'ufficio** giudiziario dal capo dell'ufficio medesimo, mentre **al magistrato applicato** viene assegnato **un altro procedimento**.

Nel secondo caso (art. 127-ter c.p.c.), qualora vi sia l'**opposizione** di tutte le parti alla sostituzione dell'udienza con note scritte (o anche di una sola parte nel caso di udienza pubblica, ai sensi dell'articolo 128 c.p.c.), il giudice dispone che l'**udienza** si svolga **mediante collegamenti audiovisivi**, a meno

che non sia stata richiesta l'udienza **in presenza**, nel qual caso si applicano le disposizioni illustrate nel precedente capoverso.

Anche la partecipazione del magistrato applicato a distanza alle **camere di consiglio** è assicurata mediante **collegamenti audiovisivi**.

L'**assegnazione dei procedimenti ai magistrati applicati** a distanza è demandata al **capo dell'ufficio giudiziario destinatario** dell'applicazione, il quale è chiamato a stilare, entro **10 giorni** dalla deliberazione del CSM, **un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione**, tra quelli vertenti nelle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Sulla base di tale programma, sul cui andamento è tenuto a vigilare, egli adotta un provvedimento di assegnazione ai singoli magistrati applicati, immediatamente esecutivo. Tanto il programma, quanto i provvedimenti che ne derivano devono essere comunicati al CSM (**comma 9**). Inoltre, al termine del periodo di applicazione, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario ha l'obbligo di **comunicare al CSM e al Ministero della giustizia il numero di procedimenti definiti** dai magistrati applicati a distanza, indicandone gli estremi (**comma 10**).

Ai magistrati applicati a distanza è **riconosciuta**, al termine del periodo di applicazione, **un'indennità** di disponibilità **purché abbiano definito**, entro il medesimo termine, **i 50 procedimenti civili loro assegnati**.

L'ammontare dell'indennità è pari al **triplo dell'indennità mensile** per il trasferimento d'ufficio in sedi disagiate prevista dall'art. 2, commi 1 e 2, della [legge 133/1998](#)², e **non è cumulabile** con l'indennità di missione prevista dal primo e dal secondo comma dell'art. 13 della [legge 97/1979](#).

Nel corso dell'esame alla Camera è stato **soppresso il riferimento alle "altre indennità"** al fine di scongiurare il rischio che il divieto di cumulo potesse essere riferito in via interpretativa anche all'indennità giudiziaria che rappresenta una componente della retribuzione normalmente percepita.

Si specifica, dunque, che i magistrati che si sono resi disponibili all'**assegnazione di ulteriori 50 procedimenti** e hanno definito anche questi entro il 30 giugno 2026 hanno diritto a ricevere **un'indennità aggiuntiva** dello stesso ammontare.

² L'indennità per il trasferimento d'ufficio in una sede disagiata è attribuita, ai sensi dell'art. 2 della legge 133/1998, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni ed è determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità

Ai magistrati applicati a distanza è riconosciuto altresì un **punteggio di anzianità aggiuntivo** pari a 0,16, valido ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello presso il quale prestano servizio (**comma 11**).

A copertura degli oneri per l'erogazione delle suddette indennità, quota parte delle **risorse** di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, è versata, nel limite di **15.273.824 euro** per l'anno 2026, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere poi riassegnata allo stato di previsione del Ministero della giustizia (**comma 12**).

Articolo 4

(Poteri straordinari dei capi degli uffici)

L'**articolo 4**, modificato dalla Camera, prevede, in via straordinaria la facoltà dei **capi degli uffici** individuati dal CSM in relazione al mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata dei processi imposto dal PNRR, di realizzare **interventi di riorganizzazione del lavoro** all'interno dell'ufficio, attraverso una revisione dei criteri di assegnazione e anche interventi di riassegnazione, per i casi di ritardi dei singoli o di disequilibri tra carichi di lavoro. L'articolo 4, inoltre, prevede che il **programma per la gestione dei procedimenti civili e penali** dell'anno 2025 **conservi efficacia anche per l'anno 2026** e una **proroga dei termini per l'approvazione**, da parte del Consiglio superiore della magistratura, **delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica per il quadriennio 2026/2029**.

Nel dettaglio l'**articolo 4** attribuisce ai capi degli uffici giudiziari, individuati ai sensi degli articoli 2 e 3 (su cui v. le relative schede di lettura *supra*), il compito di predisporre, entro dieci giorni dalla comunicazione del CSM prevista dai medesimi articoli, un **piano straordinario** che consenta il conseguimento degli obiettivi del PNRR, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 e ai limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dal CSM.

L'articolo 37 del [decreto-legge n. 98 del 2011](#) ha istituito l'obbligo per i dirigenti degli uffici giudiziari, di predisporre annualmente un **programma per la gestione dei procedimenti** civili (nonché amministrativi e tributari pendenti). Con tale programma, secondo la formulazione originaria della norma, il dirigente dell'ufficio doveva determinare, tra l'altro, gli obiettivi di rendimento, "tenuto conto" dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati, individuati dai competenti organi di autogoverno. L'art. 37 è stato poi integrato dall'art. 35-*bis* del [d.l. 6 novembre 2021, n. 152](#), che ha introdotto i programmi di gestione dei procedimenti penali. La formulazione dell'art. 37 è stata modificata con [legge 17 giugno 2022 n. 71](#) che, nel disciplinare il contenuto del programma di gestione, ha stabilito che gli obiettivi di rendimento – con l'indicazione dei "risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 240 del 2006 – sono determinati "comunque nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno"³.

³ Per la determinazione dei carichi esigibili nazionale si veda la Delibera del CSM del 25 ottobre 2023.

Il piano straordinario è predisposto tenendo conto del disposto dell'articolo 7-ter, comma 2-bis, del [R.D. n. 12 del 1941](#), e in maniera tale che la deroga ai limiti dei carichi esigibili non comprometta la qualità del servizio e della prestazione lavorativa dei magistrati (**comma 1**).

Ai sensi del 2-bis dell'articolo 7-ter del R.D. n. 12 del 1941 il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di **funzionalità** e di **efficienza** dell'ufficio e assicuri costantemente **l'equità** tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi.

In attuazione del piano possono essere derogati i criteri di assegnazione degli affari, nonché riassegnati affari già assegnati, in deroga alle ordinarie procedure di variazione tabellare e di riassegnazione degli affari previste dagli articoli 7-bis (*Tabelle degli uffici giudicanti*) e 7-ter (*Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti*), del R.D. n. 12 del 1941. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono immediatamente esecutivi e sono trasmessi al CSM, per la successiva approvazione (**comma 2**). Il capo dell'ufficio è quindi svincolato – come si evidenzia nella relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 2570 - dal rispetto del limite costituito dai carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno, nonché dai criteri di assegnazione degli affari e di riassegnazione degli stessi, con l'unica incombenza di dover trasmettere sia il piano che i provvedimenti conseguenti al CSM, affinché eserciti il suo ordinario controllo, con approvazione successiva, ferma l'immediata esecutività degli stessi.

La regolamentazione dell'attività degli uffici giudiziari è data dalle **tabelle organizzative**, per quelli giudicanti, e dai **progetti organizzativi**, per i requirenti. Le tabelle, in particolare, indicano la ripartizione di ogni ufficio in settori ed in sezioni, l'assegnazione ad essi dei singoli magistrati, le concrete attribuzioni di ciascun magistrato, i criteri di assegnazione degli affari giudiziari ed i giorni e gli orari delle udienze. Si tratta di atti che, dopo un *iter* complesso e partecipato dai magistrati che compongono l'ufficio, viene proposto dal dirigente, sottoposto al parere del Consiglio giudiziario (o del Consiglio direttivo, per la Corte di cassazione) e valutato, per l'approvazione, dal CSM. Tabella e progetto organizzativo hanno durata quadriennale. Prima dell'avvio della procedura di approvazione il CSM emana una circolare illustrativa delle regole generali da osservarsi. Per il periodo 2026-2029, per uffici giudicanti è stata adottata la circolare del 26 giugno 2024 (e succ. modifiche) con cui si è dato attuazione alle innovazioni introdotte dal d.lgs. 44 del 2024.

Nell'elaborazione del piano straordinario il capo dell'ufficio può disporre che i magistrati assegnatari di affari in materie estranee alle macroaree interessate dal piano, ai quali sono assegnati, in forza del piano, fascicoli in

materie rientranti nelle macroaree interessate dal piano medesimo possono posporre la trattazione dei primi per **dare prevalenza a quelli rientranti delle materie indicate nel piano**. Qualora il piano sia rispettato, si considerano giustificati gli eventuali ritardi nel compimento degli atti relativi agli affari già assegnati nelle materie estranee, purché siano conseguenza della partecipazione al piano. Della positiva partecipazione al piano da parte del singolo magistrato il CSM tiene conto ai fini di ogni successiva valutazione che lo riguarda (**comma 3**).

Il piano e i provvedimenti conseguenti, in ragione della straordinarietà dell'intervento, **cessano di avere ogni efficacia il 30 giugno 2026**, termine per il raggiungimento degli obiettivi PNRR (**comma 4**).

Il **comma 4-bis** dell'articolo 4, introdotto dalla Camera, prescrive che il **programma per la gestione dei procedimenti civili e penali** ex art. 37, comma 1 decreto-legge n. 98 del 2011 (v. *supra*), redatto dal capo dell'ufficio giudiziario **per l'anno 2025, conservi efficacia anche per l'anno 2026**.

L'applicazione del medesimo programma anche per il 2026 viene disposta al fine precipuo di agevolare l'obiettivo della riduzione dei tempi di durata dei procedimenti civili, previsto dal PNRR, Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4.

Conseguentemente si prevede che, stante l'estensione all'anno 2026 del programma adottato nel 2025, la redazione del programma per la gestione dei procedimenti civili e penali per l'anno giudiziario 2027 dovrà avvenire entro il **31 gennaio 2027**, in base a quanto ordinariamente prescritto dall'art. 37, comma 1 decreto-legge n. 98 del 2011.

Il **comma 4-ter** dell'articolo 4, anch'esso introdotto dalla Camera, interviene sui **termini** per l'approvazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle **tabelle organizzative degli uffici giudicanti** e dei **progetti organizzativi delle procure della Repubblica per il quadriennio 2026/2029**. Nello specifico, **si prorogano di 60 giorni** gli ordinari termini di approvazione delle predette tabelle e progetti organizzativi da parte del CSM, individuati, rispettivamente, dall' art. 7-*bis*, comma 2.5, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 e dall'art. 1, comma 7, del D.lgs. n. 106 del 2006.

Sul punto si ricorda che l'art. 7-*bis*, comma 2.5 del r.d. n. 12 del 1941 ("Ordinamento giudiziario") prescrive che le tabelle e le variazioni di queste ultime, concernenti l'organizzazione degli uffici giudicanti si intendono approvate se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro 90

giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo.

Si specifica che il termine per il parere del CSM diventa di 180 giorni se i magistrati dell'ufficio cui fa riferimento la tabella hanno presentato osservazioni ovvero se il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza.

Per quanto riguarda, invece, l'art. 1, comma 7, del D.lgs. n. 106 del 2006, esso dispone che il progetto organizzativo riguardante l'ufficio di ciascuna procura della Repubblica viene adottato ogni quattro anni dal relativo procuratore della Repubblica (cfr. art. 1, comma 6), sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati. Tale progetto è approvato dal CSM, previo parere del consiglio giudiziario di riferimento e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia.

La citata disposizione, inoltre, estende anche ai progetti organizzativi delle procure della Repubblica, in quanto compatibili, alcune previsioni concernenti la predisposizione delle tabelle degli uffici giudicanti (cfr. art. 7-bis, commi 2, 2.1, 2.4 e 2.5 r.d. n. 12 del 1941), tra cui figurano anche i termini entro cui il CSM è chiamato ad approvare le tabelle organizzative.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari)

L'articolo 5 introduce una disciplina eccezionale con riguardo alla durata del tirocinio previsto per i **magistrati ordinari** dichiarati idonei all'esito del **concorso bandito con DM 9 ottobre 2023** (tuttora in corso di svolgimento).

Più nel dettaglio il comma unico dell'articolo prevede che – limitatamente ai **magistrati ordinari dichiarati idonei** all'esito del **concorso bandito con DM 9 ottobre 2023** e che saranno nominati con DM da adottarsi a norma dell'articolo 8 del [decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160](#) - il tirocinio, in deroga alle disposizioni vigenti, abbia una **durata complessiva di 18 mesi** articolata in **due sessioni**.

La disciplina eccezionale mantiene l'articolazione del tirocinio in sessioni, rimodulate e scandite in:

- a) **4 mesi** (in luogo degli ordinari 6 mesi), anche non consecutivi, per la **sessione presso la Scuola superiore della magistratura;**

Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 160 del 2006 nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal CSM, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo della scuola nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

- b) **14 mesi** (in luogo degli ordinari 12 mesi), anche non consecutivi, **per la sessione presso gli uffici giudiziari**. Questa sessione è a sua volta articolata in **quattro periodi** (in luogo degli ordinari tre periodi). Nello specifico:

1. il primo periodo, della durata di sei mesi, disciplinato con apposita delibera del CSM deve essere svolto presso le corti di appello e deve consistere nella partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alla camera di consiglio.

Questo primo periodo **non trova riscontro nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 160 del 2006**. Si tratta di una previsione che, come si evidenzia anche nella relazione illustrativa, si propone l'obiettivo di

supportare gli uffici giudiziari nei settori maggiormente in sofferenza nel raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

2. il **secondo periodo**, della durata di tre mesi, deve essere svolto **presso i tribunali**, e deve consistere nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di un'equilibrata esperienza nei diversi settori;
3. il **terzo periodo**, della durata di **un mese**, deve essere svolto **presso le procure** della Repubblica presso i tribunali;
4. il **quarto periodo**, infine, della durata di quattro mesi, deve essere svolto presso un **ufficio corrispondente a quello di prima destinazione** del magistrato ordinario in tirocinio.

Ai sensi dell'articolo 18 del [decreto legislativo n. 160 del 2006](#) il tirocinio dei magistrati ordinari ha la durata di **diciotto mesi** e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la **Scuola** ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli **uffici giudiziari**. Quest'ultima sessione, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 160 del 2006 si articola, a sua volta, in tre periodi: il primo periodo, della durata di quattro mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di sei mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

In deroga alla disciplina sopra descritta, al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, l'articolo 1, comma 381, della [legge 197 del 2022](#) ha previsto, in via straordinaria, una riduzione e una diversa rimodulazione del periodo di tirocinio (da 18 a 12 mesi) a favore degli idonei nei **concorsi per magistrato** ordinario banditi con i decreti ministeriali del 29 ottobre **2019** e del 1° dicembre **2021**.

Tale disciplina derogatoria è stata successivamente estesa, per effetto del [decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215](#), ai magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno **2023** (art. 11, comma 4-*bis*) e da ultimo, per effetto del [decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202](#) (art. 10, comma 1) anche agli idonei nei concorsi banditi fino al 31 dicembre **2024**.

La disposizione in esame deroga espressamente alla disciplina straordinaria testè richiamata.

Durata del tirocinio per i magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con DM 9 ottobre	18 mesi
• Sessione del tirocinio presso la Scuola superiore della magistratura	4 mesi (in luogo degli ordinari 6 mesi)
• Sessione del tirocinio presso gli Uffici giudiziari di cui:	14 mesi (in luogo degli ordinari 12 mesi)
Primo periodo (presso le corti d'appello per la partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile)	6 mesi
Secondo periodo (presso i tribunali per la partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione monocratica e collegiale).	3 mesi (in luogo degli ordinari 4 mesi)
Terzo periodo (presso le procure della Repubblica presso i tribunali)	1 mese (in luogo degli ordinari 2 mesi)
Quarto periodo (presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio).	4 mesi (in luogo degli ordinari 6 mesi)

Articolo 6
(Differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche)

L'**articolo 6**, modificato nel corso dell'esame alla Camera, **differisce una serie di termini normativi** in materia di giustizia e di professioni pedagogiche, nello specifico:

- per l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il **tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie** (comma 1);
- per l'entrata in vigore delle disposizioni relative all'estensione delle **competenze del giudice di pace** in materia **civile**, sopprimendo altresì le disposizioni che estendono la competenza dei medesimi giudici alla **materia tavolare** (comma 2);
- per il mantenimento dell'incarico da parte dei **giudici ausiliari** (commi 3 e 4);
- per l'efficacia delle modifiche relative alle **circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti**, ivi compresa la soppressione delle relative sedi distaccate (commi 5 e 6);
- per l'operatività delle **sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio** (commi 7 e 8);
- per la **formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici** (comma 9)

Il **comma 1** dell'articolo 6 modifica l'art. 49, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, recante la riforma del processo civile, **differendo di un ulteriore anno l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie**.

A tal fine, il comma 1 sostituisce il termine di 3 anni decorrente dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato decreto legislativo n. 149 del 2022 per l'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla sezione VII (rubricata "Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie") del capo IV, con il **nuovo termine di 4 anni**. Il nuovo termine di entrata in vigore delle disposizioni in questione è quindi fissato al **18 ottobre 2026**.

In proposito si ricorda che il decreto legislativo n. 149 del 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del **17 ottobre 2022** e che il richiamato termine, originariamente previsto in due anni da tale data di pubblicazione, era stato da ultimo modificato in 3 anni ad opera dell'articolo 12 del [decreto-legge n. 92 del 2024](#).

Come riportato nella relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 2570, l'operatività del nuovo ufficio giudiziario è «susceptibile di avere un rilevante impatto sulla continuità dei servizi non solo dei tribunali di nuova istituzione ma anche su quelli (tribunali e corti d'appello) che dovranno cedere unità di magistrati e impegnarsi in una rilevante opera di riorganizzazione, in tal modo necessariamente incidendo sull'attività di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze, con conseguente **rischio di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR**».

• *Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie*

Nell'ambito della riforma del processo civile introdotta dal D. Lgs. 149/2022 (cd. "riforma Cartabia") è stata prevista (Capo IV, sezione VII, art. 30-34) l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni. Secondo quanto previsto dall'art. 30, che reca modifiche all'ordinamento giudiziario di cui al RD 12/1941, il nuovo tribunale avrà giurisdizione: in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, ivi compresa la materia tutelare, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori; in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza minorile.

Il tribunale sarà costituito in ogni sede di corte d'appello (o di sezione distaccata di corte d'appello) e sarà articolato in una sezione distrettuale, avente sede nel capoluogo del distretto, con giurisdizione su tutto il territorio della corte d'appello (o della sezione distaccata di corte d'appello) e in una o più sezioni distaccate circondariali, costituite in ogni sede di tribunale ordinario del distretto, con giurisdizione sul circondario. La riforma distingue poi le materie che dovranno essere trattate dalla sede distrettuale del tribunale (tutta la materia penale e il secondo grado della materia civile trattata dalla sezione circondariale; alcune questioni civili in primo grado) e quelle di competenza della sede circondariale e conferma nella sezione di corte d'appello la competenza a trattare le impugnazioni avverso le decisioni della sezione distrettuale del tribunale. Per ciascun organo giudicante è stabilita una diversa composizione (nella sezione circondariale il giudice è monocratico), anche in ragione delle materie trattate, e una specifica disciplina è riservata all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, costituito presso sezione distrettuale del tribunale. Il tribunale è diretto da un presidente e, se le dimensioni del tribunale lo richiederanno, potrà avere sezioni e presidenti di sezione. Vi saranno addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale, che eserciteranno le funzioni in via esclusiva; ad essi non si applicherà il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio e potranno svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale. Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti, nominati (ai sensi dell'art. 6 del RDL n. 1404/1934

come sostituito dall'art. 31 del D. Lgs. 149/2022) con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CSM. Non viene modificata la normativa vigente per quanto riguarda le categorie di esperti, che dovranno infatti sempre essere tratti tra "i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età"

Il **comma 2** dell'articolo in esame, integralmente sostituito nel corso dell'esame alla Camera, da un lato, **sopprime** le previsioni del [decreto legislativo n. 116 del 2017](#) che estendono le **competenze del giudice di pace in materia tavolare** e, dall'altro, differisce al **31 ottobre 2026** il termine di cui all'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, relativo all'entrata in vigore delle disposizioni che prevedono **l'ampliamento delle competenze del giudice di pace in materia civile**.

Nello specifico, la **lettera a)** del comma 2 in esame sopprime le disposizioni di cui all'art. 28 della citata legge n. 116 del 2017, che prevedono **l'ampliamento delle competenze in materia tavolare** del giudice di pace. Conseguentemente, la successiva **lettera b), n. 2**, sopprime il comma 4 dell'art. 32 del medesimo decreto legislativo, che differisce al 31 ottobre 2025 il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al soppresso art. 28.

Si ricorda che l'articolo 28 del decreto legislativo n. 116 del 2017 ha modificato il [R.D. n. 499 del 1929](#) individuando una serie di **affari tavolari** per i quali, data la **minore complessità**, è prevista la competenza del giudice onorario di pace. A tal fine, si affida al giudice di pace – in presenza di una valutazione del conservatore di piena concordanza tavolare - l'adozione dei decreti tavolari nelle seguenti materie:

- contratti stipulati da notaio che consentano il trasferimento di proprietà di un immobile (o altro diritto reale immobiliare) per il quale una banca (o altro soggetto autorizzato) abbia concesso un finanziamento (prestito, mutuo) garantito da ipoteca sull'immobile stesso;
- ipoteche volontarie, costituite per via notarile, a garanzia di finanziamenti concessi da banche o altri soggetti autorizzati.

Inoltre, si prevede che le procedure seguite per presentare reclamo davanti al tribunale in composizione collegiale avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, emesso per delega del giudice tavolare, debbano essere seguite anche nel caso di reclamo avverso il decreto tavolare emesso dal giudice di pace.

Si fa presente, infine, che il termine del 31 ottobre 2025 era stato, da ultimo, fissato dall'art. 11-*septiesdecies* del [decreto-legge n. 52 del 2021](#).

• *Il sistema tavolare*

Si ricorda che il **sistema tavolare** – in uso nei territori italiani già assoggettati alla dominazione austriaca – è un sistema di pubblicità immobiliare di derivazione germanica. Dopo la fine della prima guerra mondiale il Governo italiano si trovò di fronte alla scelta se introdurre *ex novo* in tali territori il sistema italiano di trascrizione immobiliare, di derivazione latina, oppure mantenere il sistema di pubblicità immobiliare tavolare, ereditato dall'ordinamento austriaco. La scelta del legislatore fascista fu per il mantenimento nei territori annessi del sistema tavolare: in particolare, i libri fondiari vennero conservati in forza del regio decreto n. 2325 del 1928 e risultano attualmente disciplinati, con il sistema di iscrizione immobiliare, dal [Regio Decreto n. 499 del 1929](#), recante “Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province”. Tra le principali differenze tra il regime tavolare e quello italiano va segnalata la **deroga al cd. principio consensualistico** nell'acquisto dei diritti reali immobiliari per atti tra vivi. Infatti, il codice civile prevede (art. 1376) che, nei contratti di trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale (ovvero il trasferimento di un altro diritto), la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato con il contratto. Al contrario, **in base al sistema tavolare, il trasferimento del diritto reale si avrà solo al momento dell'iscrizione tavolare**, che avviene in base al procedimento dettato dal citato regio decreto n. 499 del 1929; il perfezionamento del contratto ad effetti reali viene ad attribuire all'avente causa solamente un diritto obbligatorio alla prestazione.

La **lettera b) n. 1** del medesimo comma 2, invece, differisce al **31 ottobre 2026** il termine, precedentemente fissato al 31 ottobre 2025, per l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, che prevede l'**ampliamento delle competenze in materia civile** del giudice di pace.

Si ricorda che l'art. 27 del d.lgs. n. 116 del 2017 ha:

- ampliato l'ambito delle competenze civili, in particolare attribuendo al giudice di pace alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
- esteso la competenza per valore nelle cause relative a beni mobili (fino a 30.000 euro dagli attuali 5.000) e per i sinistri stradali (fino a 50.000 euro anziché 20.000);
- assegnato al giudice di pace i procedimenti di espropriazione mobiliare;
- previsto la possibilità per il giudice di pace di decidere secondo equità tutte le cause di valore fino a 2.500 euro (il limite attuale è di 1.100 euro).

Si fa presente, inoltre, che il termine del 31 ottobre 2025 era stato, da ultimo, fissato dall'articolo 8-*bis* del [decreto-legge n. 162 del 2019](#).

Il **comma 3** dell'articolo 6 prevede che i **giudici ausiliari in corte d'appello prorogati** ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del [decreto-legge n. 69 del 2013](#), **continuino ad esercitare le funzioni** fino al completamento del processo di riforma della magistratura onoraria nei termini di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017, e comunque non oltre il termine del **31 ottobre 2026** (come prorogato dal comma 2 dell'articolo in esame v. *supra*).

La permanenza nell'incarico avviene espressamente in deroga al disposto dell'art. 67 del [decreto-legge n. 69 del 2013](#), che stabilisce in **10 anni** il termine massimo di permanenza nell'ufficio di giudice ausiliario.

Ai sensi dell'art. 65 del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, infatti, la nomina ha durata di cinque anni e può essere **prorogata** per un pari periodo con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'art. 63, comma 2, del medesimo decreto.

• *I giudici onorari ausiliari*

Si ricorda che il decreto-legge n. 69 del 2013 (agli artt. 62-72) ha introdotto e disciplinato la figura del giudice ausiliario di Corte d'appello, **giudice onorario** chiamato a concorrere allo **smaltimento dell'arretrato civile** secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti stesse.

Originariamente, il decreto-legge prevedeva la nomina fino a un numero massimo di 400 giudici ausiliari, che il [decreto-legge n. 34 del 2020](#) (art. 256) ha incrementato a **850 unità**. Il medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, inoltre, ha previsto la destinazione dei giudici ausiliari non solo alla definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, ma anche dei **procedimenti penali**.

Ogni giudice ausiliario è chiamato a definire, nel collegio di corte d'appello in cui è relatore, almeno 90 procedimenti all'anno (per un totale di 36.000 procedimenti definiti all'anno), con una remunerazione di 200 euro per ogni provvedimento che definisce il processo e un tetto massimo annuo di 20.000 euro.

L'art. 63 del decreto-legge individua le **categorie professionali che possono fare domanda di nomina** a giudice ausiliario. Si tratta dei magistrati (ordinari, contabili e amministrativi) e degli avvocati dello Stato a riposo, dei professori universitari in materie giuridiche di prima o seconda fascia, anche a tempo determinato o a riposo (da non oltre 3 anni), dei ricercatori universitari in materie giuridiche, degli avvocati (cui l'art. 65 attribuisce preferenza a fini della nomina) e dei notai (per entrambe le ultime due categorie, anche se a riposo). Il procedimento prevede – per l'adozione del decreto di nomina da parte del ministro – una deliberazione del CSM su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio (in composizione allargata ai componenti laici) acquisito il parere: nel caso di domanda da parte di avvocati del consiglio dell'ordine cui sono iscritti e nel caso di domanda da parte di notai del competente consiglio notarile.

I giudici ausiliari hanno una pianta organica ad esaurimento; una volta nominati sono assegnati alle singole sezioni dal presidente della Corte d'appello. Il decreto-legge stabilisce in **10 anni il termine massimo di permanenza nell'ufficio di giudice ausiliario**. La nomina ha infatti durata di cinque anni e può essere **prorogata** per un pari periodo con decreto del Ministro della giustizia, (l'incarico cessa comunque al compimento dei 78 anni d'età).

Si ricorda, infine, con riferimento al termine ultimo per la permanenza nell'incarico - individuato nel **completamento della riforma della magistratura onoraria nei termini di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017** - che la Corte Costituzionale, con la [sentenza n. 41 del 2021](#), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116."

Nella citata sentenza la Corte ha affermato che l'articolo 106 della Costituzione, secondo cui è possibile la nomina di magistrati onorari "per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli", permette solo eccezionalmente e temporaneamente che, in via di supplenza, i giudici onorari possano svolgere funzioni collegiali di primo grado. Quindi, nei Tribunali e non già nelle Corti (d'appello o di cassazione). Pertanto, l'istituzione dei giudici onorari ausiliari, destinati, in base alla legge, a svolgere stabilmente e soltanto funzioni collegiali presso le Corti d'appello, nelle controversie civili, deve ritenersi in aperto contrasto con l'articolo 106 della Costituzione. Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme che hanno istituito e disciplinato i giudici onorari ausiliari, la Corte ha però ritenuto necessario lasciare al legislatore un sufficiente lasso di tempo che "assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale". È stato così indicato il termine previsto dall'articolo 32, primo periodo, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, di riforma generale della magistratura onoraria, ossia quello del 31 ottobre 2025, ora posticipato al **31 ottobre 2026** ad opera del comma 2 dell'articolo in esame.

Il successivo **comma 4 dell'articolo 6**, autorizza la spesa di 3,96 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3.

Il **comma 5**, novellando l'art. 11, comma 3, del [decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155](#), differisce al **1° gennaio 2027** il termine di efficacia delle modifiche relative alle **circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti**, ivi compresa la soppressione delle relative sedi distaccate, previste dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo.

La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal D.Lgs. 155 del 2012 ha previsto, per la corte di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti,

L'Aquila, Pescara e Teramo. Dovranno quindi essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L'Aquila, i tribunali di **Avezzano** e di **Sulmona**; analogamente, dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di **Lanciano** e di **Vasto**. Anche in Abruzzo, come nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L'Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atesa.

Fino a tale data gli uffici giudiziari delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti, comprese le citate sezioni distaccate di tribunale, rimangono quindi in funzione nell'assetto pre-riforma.

Si ricorda come, già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 avesse previsto - in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L'Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal **13 settembre 2015**.

Sono successivamente intervenute ulteriori proroghe:

- al 13 settembre 2018 (d.l. n. 150 del 2013, art. 3-*bis*);
- al 13 settembre 2020 (d.l. n. 8 del 2017, art. 16; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017»);
- al 14 settembre 2021 (legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1139, lett. *d*);
- al 14 settembre 2022 (d.l. n. 162 del 2019, art. 8, comma 6);
- al 1° gennaio 2024 (d.l. n. 228 del 2021, art. 8, comma 4-*quinquies*);
- al 1° gennaio 2025 (d.l. n. 198 del 2022, art. 8, comma 8-*ter*);
- al 1° gennaio 2026 (d.l. n. 215 del 2023, art. 11, comma 9)

Posto che la riforma della geografia giudiziaria comporta risparmi di spesa, la proroga in esame è accompagnata da una specifica autorizzazione di spesa contenuta nel **comma 6**. Nello specifico, si autorizza la spesa di 1,52 milioni di euro per l'anno 2026.

Il **comma 7 dell'articolo 9** novella i termini di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3, del [decreto legislativo n. 14 del 2014](#), relativi al termine di operatività delle **sezioni distaccate di tribunale di Ischia** (nel circondario del tribunale di Napoli), **Lipari** (nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e **Portoferraio** (nel circondario del tribunale di Livorno).

Si ricorda che, da ultimo, tali termini erano stati prorogati sino al 31 dicembre 2025 ad opera dell'art. 10 del [decreto-legge n. 202 del 2024](#).

La disposizione in commento proroga ulteriormente l'operatività dei predetti uffici fino al **31 dicembre 2026**.

Sul punto si osserva che:

- la sezione di Ischia ha giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana;
- la sezione di Lipari ha giurisdizione sul territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina;
- la sezione di Portoferraio ha giurisdizione sul territorio dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.

Si ricorda, inoltre, che l'assetto della cd. **geografia giudiziaria** è stato profondamente riformato a seguito dell'attuazione della legge delega n. 148 del 2011, che ha dettato principi e criteri direttivi per la riorganizzazione degli uffici giudiziari su tutto il territorio nazionale. In particolare, tale riforma è stata attuata mediante l'adozione di due decreti delegati, i decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, che hanno modificato la disciplina degli uffici giudiziari con riferimento, rispettivamente, ai tribunali ordinari, le procure e le sezioni distaccate (D.lgs. 155/2012) ed agli uffici dei giudici di pace (D.lgs. 156/2012). In particolare, la tabella A allegata al D.lgs. 155/2012 ha disposto, oltre alla soppressione di 31 tribunali e 31 procure, anche la soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale.

Successivamente, con il citato D.lgs. 14/2014 è stato disposto esclusivamente il temporaneo ripristino del funzionamento, inizialmente sino al 31 dicembre 2016, delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, secondo le modalità fissate all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo. Successivamente, l'operatività di tali uffici giudiziari è stata più volte prorogata.

Come specificato dall'art. 10, co. 5, D.lgs. 14/2014 nelle sezioni *de quibus* "sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime".

Al contrario, le funzioni del giudice per le indagini preliminari (GIP) e del giudice dell'udienza preliminare (GUP) sono esercitate, **in via esclusiva, nella sede principale del tribunale**. Quest'ultima limitazione si applica anche in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 10, co. 6). Tuttavia, in deroga a questa seconda limitazione, attraverso un decreto del Ministro della Giustizia *ad hoc*, è possibile disporre la trattazione anche presso la sede distaccata (art. 10, co. 7).

Peraltro, l'art. 10, co. 8, stabilisce che "in considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale".

Il medesimo **comma 7**, con una disposizione di coordinamento (**n. 4**), interviene sull'art. 10, co. 13, del D.lgs. 14/2014, prorogando dal 1° gennaio 2026 al **1° gennaio 2027**, limitatamente alle **sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio**, il termine di entrata in vigore della Tabella A del [regio decreto n. 12/1941](#) (sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del citato D.lgs. n. 14/2014), concernente l'organizzazione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale.

Si ricorda che, da ultimo, tale termine era stato prorogato sino al 1° gennaio 2026 ad opera dell'art. 10 del [decreto-legge n. 202 del 2024](#).

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 7, l'articolo 6, **comma 8**, autorizza la spesa di euro 159.000 per l'anno 2026.

Il **comma 9** dell'articolo in commento novella l'articolo 10, comma 2, della [L. n. 55 del 2024](#), stabilendo che il commissario incaricato di provvedere alla **formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici**, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro il **31 marzo 2026**, indice l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con la disposizione in commento pertanto, viene **prorogato il termine di presentazione delle domande di iscrizione** al costituendo albo dei pedagogisti.

La legge n. 55 del 2024 istituisce e disciplina l'ordinamento delle professioni di pedagogista e di educatore professionale socio-pedagogico, definendone profili, titoli richiesti e ambiti di attività. La legge citata dispone, inoltre, la formazione del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e l'istituzione di due albi professionali (**l'albo dei pedagogisti** e **l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici**).

A tal proposito, l'articolo 10 della citata legge stabilisce che alla **formazione degli albi** dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici provvede un **commissario**, scelto tra i magistrati in servizio, dal presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La citata disposizione chiarisce, al comma 2, che il commissario, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro il **31 marzo 2025**, indice l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il termine per la formazione dei citati albi era stato fissato originariamente entro 90 giorni dall'8 maggio 2024, data di entrata in vigore della L. n. 55 del 2024, e successivamente fissato in 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto che hanno presentato domanda di

iscrizione entro il 31 marzo 2025 (art. 10, comma 8-*quiquies*, [decreto-legge n. 202 del 2024](#)). Con la disposizione in commento tale termine viene ulteriormente differito

Si specifica, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 10, comma 8-*sexies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, **fino all'istituzione dell'Ordine** delle professioni pedagogiche ed educative, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che **hanno presentato domanda di iscrizione** ai relativi albi **possono comunque esercitare** la rispettiva attività professionale.

In virtù di una modifica apportata nel corso dell'esame alla Camera, con una **disposizione transitoria** si prevede che, qualora non sia stata presentata domanda di iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 55 del 2024, e sino alla prima formazione dell'albo medesimo, **resta ferma la possibilità di esercitare le professioni** di pedagogisti, di educatori professionali socio-pedagogici e di educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

Il **comma 10**, infine, ai fini dell'individuazione della **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dai commi 4, 6 e 8, pari complessivamente a 5,639 milioni di euro per l'anno 2026, rinvia a quanto previsto dall'articolo 10 del provvedimento in esame (su cui v. la relativa scheda di lettura *infra*).

Articolo 7

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio)

L'**articolo 7** modifica la procedura relativa all'**intervento del consulente tecnico d'ufficio nelle controversie in materia di invalidità e inabilità**, prevedendo la **sospensione del procedimento** per l'espletamento della consulenza medesima.

Più in dettaglio, l'articolo 7, comma 1, reca alcune **modifiche all'art. 445-bis del codice di procedura civile**.

La **lettera a)** opera un mero **intervento formale** al primo comma del citato articolo 445-bis c.p.c., volto a sopprimere il riferimento al codice di procedura civile, in quanto non necessario.

La **lettera b)** sostituisce il quarto comma dell'articolo 445-bis, prevedendo, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, o in quelle relative alla pensione di inabilità e all'assegno di invalidità, la **sospensione del relativo procedimento ai fini dello svolgimento dell'accertamento tecnico preventivo** da parte di un consulente tecnico nominato dal giudice, **volto alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa** che si vuole far valere.

L'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, di cui all'art. 445-bis c.p.c., è una delle misure introdotte dall'art. 38 del [decreto-legge n. 98 del 2011](#), allo scopo di deflazionare il contenzioso e contenere la durata dei processi in materia previdenziale. Ai sensi del terzo comma del citato articolo, il procedimento per l'**accertamento tecnico preventivo (ATP)** nelle sopra richiamate controversie **costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale**.

La sospensione decorre **dal momento in cui viene conferito l'incarico al consulente tecnico d'ufficio o dal momento in cui questi presta giuramento**, se successivo a quello del conferimento, **fino allo scadere del termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione alle parti**, a cura della cancelleria del tribunale, **dell'avvenuto deposito della consulenza tecnica**. Non risulta, quindi, necessario depositare apposita istanza di riassunzione.

Come riportato nella relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 2570, “il meccanismo di sospensione e necessaria prosecuzione del processo, senza necessità che venga depositata istanza di riassunzione, è ispirato a quello previsto dall'articolo 296 del codice di rito per la sospensione su istanza delle parti ed è giustificato dall'assenza di attività giurisdizionale nelle more dell'espletamento della consulenza. Trattandosi, inoltre, di un accertamento *ante causam* che persegue uno scopo deflattivo del contenzioso, la sospensione si giustifica anche in ragione della possibilità per le parti di addivenire ad una conciliazione nel corso dell'espletamento dell'attività peritale.

Entro tale **termine perentorio** le parti hanno facoltà di depositare una dichiarazione in cui manifestano l'intenzione di **contestare le conclusioni del consulente**. Attraverso la previsione *ex lege* del termine, dunque, si elimina la necessità della fissazione del termine medesimo da parte del giudice caso per caso.

Ai sensi del sesto comma dell'art. 445-*bis*, non modificato dall'articolo in commento, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, **entro** il termine perentorio di **trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio**, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

La disposizione specifica che **la sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza**.

Il **comma 2** precisa che **le disposizioni** in materia di sospensione del procedimento introdotte dal comma 1, lettera *b*), **trovano applicazione anche nei procedimenti pendenti** alla data di entrata in vigore del decreto-legge (ovvero il 9 agosto 2025) **purché non sia stato ancora conferito l'incarico** al consulente tecnico d'ufficio.

• *L'accertamento delle condizioni di invalidità e l'accesso al relativo assegno e alla pensione di inabilità*

Il [decreto legislativo n. 62 del 2024](#), entrato in vigore il 30 giugno 2024, ha riformato la disciplina riguardante la definizione e l'accertamento della condizione di disabilità, modificando la legge 104/1992.

Secondo le nuove disposizioni, è **persona con disabilità** chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo,

individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.

La valutazione di base è il procedimento unitario volto al **riconoscimento della condizione di disabilità** e all'**accertamento di condizioni quali l'invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità**, in base alle quali si determina l'accesso ad agevolazioni fiscali o relative alla mobilità, nonché ad ogni altra prestazione prevista, conseguenti all'accertamento dell'invalidità.

L'articolo 12 del citato d.lgs. 62 prevede l'adozione di un regolamento del Ministro della salute che, sulla base delle classificazioni ICD (Classificazione internazionale delle malattie, incidenti e cause di morte dell'OMS) e ICF e in conformità con la nuova definizione di disabilità, provveda all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992. L'adozione del regolamento, inizialmente prevista entro il 30 novembre 2025, è stata posticipata al 30 novembre 2026 dall'articolo 19-*quater*, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 202 del 2024.

Tra le misure economiche di sostegno alle persone con disabilità di interesse in questa sede, si richiamano in particolare l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità, disciplinati dalla [legge 222/1984](#).

L'**assegno ordinario di invalidità** spetta al lavoratore la cui capacità lavorativa è ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. Tale assegno ha lo scopo di integrare o sostituire la retribuzione, fino a quando sussiste lo stato invalidante, e ha carattere temporaneo in quanto, al compimento dell'età pensionabile ed in presenza degli altri requisiti richiesti, viene trasformato in pensione di vecchiaia. Esso è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per ulteriori periodi triennali, sempreché la riduzione della capacità di lavoro permanga al di sotto del limite di legge. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente.

Quanto ai requisiti di contribuzione richiesti, in generale è necessario aver maturato almeno 260 contributi settimanali (5 anni) di cui 156 (3 anni) maturati nei cinque anni che precedono la presentazione della domanda.

L'importo viene calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; è prevista un'integrazione qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni.

L'assegno ordinario d'invalidità è cumulabile (entro certi limiti) con i redditi da lavoro. Per i titolari si prevede, infatti, una riduzione dell'assegno se il titolare continua a lavorare e supera un determinato limite di reddito.

La **pensione di inabilità** è riconosciuta all'assicurato o al titolare di assegno di invalidità che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Per la fruizione di tale pensione - che è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato - si richiede un'anzianità di iscrizione al regime assicurativo di almeno cinque anni e tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente.

È costituita dall'importo dell'assegno di invalidità calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base a determinati criteri, la cui misura varia a seconda della storia contributiva del lavoratore.

Codice di procedura civile	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 7 del D.L. 117/2025
Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio)	Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio)
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.	<i>Identico.</i>
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove	<i>Identico.</i>

Codice di procedura civile	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 7 del D.L. 117/2025
rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.	
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.	<i>Identico.</i>
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione.	Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo, determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio è comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al	<i>Identico.</i>

Codice di procedura civile	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 7 del D.L. 117/2025
pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.	
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.	<i>Identico.</i>
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.	<i>Identico.</i>

Articolo 7-bis
(Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

L'**articolo 7-bis**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, modifica il codice del processo amministrativo, devolvendo il **contenzioso relativo alle controversie riguardanti i provvedimenti di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo** e prevedendo in relazione alle suddette controversie l'applicazione del rito abbreviato. L'articolo, inoltre, reca disposizioni in materia attività **sanzionatorie** dell'Agenzia.

In particolare il **comma 1**, attraverso modifiche al codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, devolve il contenzioso relativo alle controversie riguardanti i provvedimenti di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale alla **giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo**. Tale intervento, come precisa la stessa disposizione, è finalizzato ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR entro il termine del 30 giugno 2026, senza distogliere le risorse della magistratura ordinaria civile dal raggiungimento di tali obiettivi.

Si ricorda che l'Agenzia è stata istituita dal Decreto Legge n.82 del 14 giugno 2021 che ha ridefinito l'architettura nazionale di cybersicurezza, con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare il sistema di competenze esistenti a livello nazionale, valorizzando ulteriormente gli aspetti di sicurezza e resilienza cibernetiche, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è l'Autorità nazionale per la cybersicurezza a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza. L'Agenzia ha il compito di tutelare la sicurezza e la resilienza nello spazio cibernetico. Si occupa di prevenire e mitigare il maggior numero di attacchi cibernetici e di favorire il raggiungimento dell'autonomia tecnologica. Tra i principali compiti dell'Agenzia c'è l'attuazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza, adottata dal Presidente del Consiglio, che contiene gli obiettivi da perseguire entro il 2026.

L'articolo 7 del decreto legge n. 82 ha stabilito, tra le diverse **competenze**, che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale:

- a) è Autorità nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle **sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo NIS** (D.Lgs. n. 65/2018);

- b) è Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza e assume tutte le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica già attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni;
- c) assume tutte le funzioni in materia di cybersicurezza **già attribuite al Ministero dello sviluppo economico**, tra cui le attività di ispezione e verifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del **decreto-legge perimetro** e quelle relative all'**accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste** dal medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;
- d) assume tutte le funzioni **già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri** in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le attività di ispezione e verifica e quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto (D.L. 105/2019).

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, modificando l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, dispone che il **rito abbreviato** si applichi anche nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative i provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Con riferimento alle azioni di annullamento/nullità e condanna relative a particolari materie (elencate nel comma 1 dell'articolo 119 c.p.a.), il Codice del **processo amministrativo** prevede un rito speciale, caratterizzato dalla seguente disciplina:

- o gli atti illegittimi devono essere impugnati entro 60 giorni, e tale termine decadenziale vale per tutti i tipi di atto introduttivo (ricorso, ricorso incidentale, motivi aggiunti);
- o le udienze (salvo quelle cautelari) sono pubbliche;
- o tutti (gli altri) termini processuali sono dimezzati;
- o in presenza dei presupposti di *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, il Giudice può fissare l'udienza pubblica entro 30 giorni dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intime e ciò a prescindere dalle decisioni da adottare in sede cautelare;
- o eventuale pubblicazione anticipata del dispositivo (con possibilità di impugnazione – anticipata – del dispositivo);
- o termini di impugnazione dimezzati.

Il **comma 1, lettera b)**, modifica, poi, l'articolo 133, comma 1, lettera l), c.p.a., al fine di attribuire alla **giurisdizione esclusiva** del giudice amministrativo – analogamente a quanto già previsto per le principali autorità amministrative indipendenti - le controversie inerenti ai provvedimenti

(anche sanzionatori) dell'Agenzia, ivi comprese quelle attinenti alle misure di attuazione del PNRR.

Ai sensi del **comma 2**, per le stesse finalità di deflazione del contenzioso mediante adempimento spontaneo alle prescrizioni dell'Agenzia, nell'esercizio delle proprie attività sanzionatorie, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può **assegnare** al soggetto inadempiente, nei casi di motivata impossibilità, un **congruo termine per la realizzazione degli adempimenti**, ivi inclusa l'implementazione delle misure di sicurezza, previsti dalle normative di riferimento. La definizione dei presupposti e delle modalità per l'attuazione di quanto disposto dal periodo precedente è rimessa al regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (conv. legge n. 109 del 2021).

Il comma 4-*quater* dell'articolo 17 del decreto legge n. 82 del 2021 stabilisce che la **disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo** dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è **definita con regolamento** adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. La disposizione precisa che il regolamento può essere adottato anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento dovrà definire i termini e le modalità per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni della normativa in materia di cybersicurezza e l'irrogazione delle relative sanzioni che sono di competenza dell'Agenzia ai sensi del citato D.L. n. 82/2021 e delle altre disposizioni che assegnano poteri accertativi e sanzionatori all'Agenzia.

Articolo 8

(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura di sorveglianza)

L'articolo 8 incrementa la **dotazione organica** del personale della **magistratura** ordinaria al fine di destinare l'organico in aumento agli uffici di **sorveglianza**. Conseguentemente, autorizza il Ministero della giustizia a bandire le relative procedure concorsuali.

Nel dettaglio, il **comma 1** della disposizione in esame prevede **l'aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 58 unità**, da destinare, come specificato dal successivo comma 2, ai singoli **uffici di sorveglianza**. Tale aumento è previsto, secondo quanto precisato nel medesimo comma 1, al fine di “adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale”. A **decorrere dal 1° gennaio 2026**, viene conseguentemente **sostituita la Tabella B** allegata alla [legge n. 71 del 1991](#), (v. Allegato 1 al provvedimento in esame).

Come riportato nella relazione tecnica di accompagnamento all'A.C. 2570, la sostituzione della citata Tabella B viene operata al fine di allineare in maniera puntuale e coerente la dotazione organica del personale di magistratura ai diversi interventi normativi che si sono succeduti nel tempo come di seguito riportati:

- [Legge 21 febbraio 2024, n.14](#), art. 5, comma 6, che ha previsto un aumento della dotazione di 10 unità di personale di magistratura (lettera L);
- [Decreto legislativo 28 marzo 2024 n. 45](#) artt. 13, 15, comma 4 e articolo 17, comma 2, che ha apportato modifiche alle lettere L) (in aumento di 14 unità provenienti dalla lettera M) e M) (conseguentemente diminuita di 14 unità), individuando in 180 il numero dei **magistrati collocati fuori ruolo** a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- [Legge 9 agosto 2024, n. 114](#), art. 5, che ha previsto un aumento di 250 unità di personale di magistratura di cui alla lettera L).

In primo luogo, con l'integrale sostituzione della Tabella B, viene incrementata di 58 unità la consistenza dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro

nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust, **di cui alla lettera L) della Tabella**. Il numero complessivo di unità assegnate al suddetto contingente *ex lettera L)*, a decorrere dal 1° gennaio 2026, diventa di **10.059**. Tale novella, pertanto, consente **l'incremento di due posti in ciascuno dei 29 tribunali di sorveglianza a livello distrettuale**.

Il medesimo comma 1 autorizza il Ministero della giustizia a bandire nel corso del 2025 le **procedure concorsuali** per il reclutamento, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle unità di personale di magistratura citate.

Il **comma 2** prevede che con decreto del Ministro della giustizia l'incremento di organico sia destinato ai **singoli uffici di sorveglianza**.

Come noto, la **magistratura di sorveglianza**, esercita il controllo giurisdizionale e amministrativo sull'esecuzione delle pene, tutela i diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, decide in merito alle istanze di accesso alle misure alternative alla detenzione e sulle misure di sicurezza.

Il **comma 3**, infine, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1, rinviando all'articolo 10 del provvedimento in esame (su cui v. la relativa scheda di lettura *infra*) ai fini della copertura finanziaria dei medesimi.

Articolo 8-bis
(Risorse per l'accertamento della fattibilità tecnica dei braccialetti elettronici)

L'**articolo 8-bis**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, autorizza la spesa di **30 milioni di euro per l'anno 2025** da destinare all'accertamento dell'attivabilità, dell'operatività e della funzionalità dei c.d. "**braccialetti elettronici**".

L'articolo in commento, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, al **comma 1** autorizza, in favore del Ministero dell'interno, la spesa di **30 milioni di euro per l'anno 2025**, per le finalità di cui all'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 178 del 2024 che, nell'introdurre l'articolo 97-ter nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, precisa quali sono le modalità **che sostanziano l'accertamento "della fattibilità tecnica ivi compresa quella operativa"**, effettuato dalla polizia giudiziaria, in via preliminare rispetto alla prescrizione delle procedure di controllo elettronico (c.d. braccialetto elettronico) da parte del giudice.

Si rammenta che il citato art. 97-ter, al comma 1, prevede che, ai fini del **controllo delle misure cautelari che implicano l'uso del cd. "braccialetto elettronico"** in relazione agli arresti domiciliari (art. 275-bis c.p.p.), all'ordine di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.), la polizia giudiziaria, anche coadiuvata per gli aspetti di competenza da personale della società incaricata in via contrattuale di fornire i relativi servizi di monitoraggio elettronico, deve procedere, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore a verificare l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei "braccialetti elettronici" o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione e la gestione dei predetti mezzi o strumenti, nonché ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97-ter, la polizia giudiziaria deve trasmettere senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, uno specifico rapporto che accerti o escluda la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.

Il successivo **comma 2** individua i mezzi di **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1.

Nello specifico, a copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, che, alla data del 16 settembre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

In particolare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, sono riassegnate per essere destinate alle esigenze dei ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, articolo 7-*quinquies*, decreto-legge n. 5 del 2009, al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili.

Articolo 9

(Disposizioni urgenti in materia di pagamento degli indennizzi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

L'articolo 9 reca modifiche alla legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), consentendo, qualora sia stato superato il ragionevole termine di durata del processo, la **proposizione della domanda di riparazione anche in pendenza di giudizio** e introducendo alcuni meccanismi di **decadenza per mancata presentazione nei termini della dichiarazione** susseguente all'ottenimento del decreto di liquidazione delle somme.

L'articolo modifica la [legge n. 89 del 2001](#) (c.d. legge Pinto), che prevede l'erogazione di un'**equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo**, attraverso un duplice intervento:

- il primo riguardante il **termine di proponibilità della domanda** di riparazione, di cui all'**art. 4** della legge n. 89 del 2001 (comma 1, **lett. a)**);
- il secondo relativo alle **modalità di pagamento** delle somme liquidate, di cui all'**art. 5-sexies** della medesima legge n. 89 del 2001 (comma 1, **lett. b)**).

L'intervento *sub lettera a)*, attraverso l'aggiunta di un ulteriore periodo al comma 1 dell'art. 4, **amplia le possibilità di proposizione della domanda di riparazione**: non sarà infatti più necessario attendere che la decisione sul procedimento sia divenuta definitiva, ma si potrà proporre **anche in pendenza del processo dal momento in cui risulti essere stato superato il termine ragionevole di durata** dello stesso.

Resta fermo quanto già previsto in ordine alla **decadenza** dal diritto all'equa riparazione qualora la **domanda non** sia stata **presentata entro 6 mesi dalla decisione definitiva**.

Come riportato nella relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 2570, l'intervento è dovuto alla necessità di adeguare la disposizione alla [sentenza n. 88 del 2018](#) della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo articolo 4 nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

Più articolato l'intervento *sub lettera b)*, che introduce, all'art. 5-sexies, alcuni **meccanismi di decadenza per mancata presentazione all'amministrazione** debitrice, una volta ottenuta la liquidazione delle somme dalla corte d'appello, **della dichiarazione e della documentazione** richieste dall'articolo medesimo.

La **dichiarazione** che il creditore è tenuto a presentare all'amministrazione debitrice, ai sensi del **comma 1**, dell'art. 5-*sexies* oggetto di modifica, deve attestare:

- la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo;
- l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito;
- l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere;
- la modalità di riscossione prescelta (accreditamento su conto corrente o di pagamento).

La suddetta dichiarazione assume, a seconda del suo contenuto, la forma di **dichiarazione sostitutiva di certificazioni o** di dichiarazione sostitutive **dell'atto di notorietà** di cui, rispettivamente, agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

Il creditore deve inoltre impegnarsi a **trasmettere la documentazione** necessaria a norma dei decreti di cui ai commi 3 e 3-*bis*⁴ e a comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi o della documentazione presentata.

Innanzitutto, viene stabilita, in via generale, la **decadenza** dal diritto ricevere le somme liquidate **in caso di mancata presentazione entro 1 anno**, secondo le modalità stabilite con i decreti previsti dai commi 3 e 3-*bis* del medesimo art. 5-*sexies*, delle dichiarazioni di cui al comma 1 (comma 1-*bis*, come modificato dalla lett. *b*), **n. 1**, della disposizione in commento).

Conseguentemente vengono **soppressi**:

- la previsione di cui al comma 1-*bis*, secondo periodo, in base alla quale, decorso il periodo di un anno e fino alla presentazione della dichiarazione, non decorrono gli interessi (comma 1, lett. *b*), **n. 1**);
- il riferimento, contenuto nel comma 4, alla mancata trasmissione della dichiarazione o della documentazione come circostanza che esclude l'emissione dell'ordine di pagamento e la decorrenza degli interessi (comma 1, lett. *b*), **n. 3**); tali esclusioni vengono mantenute solo nei casi di incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione, in quanto non comportano la decadenza e possono essere sanate (gli interessi non decorrono limitatamente al periodo necessario all'integrazione della dichiarazione/documentazione);
- il riferimento al comma 9 contenuto nel comma 12 in quanto non più attuale (lett. *b*), **n. 4**).

⁴ Si tratta dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia con cui vengono **approvati i modelli di dichiarazione ed è individuata la documentazione da trasmettere** ai sensi del comma 1 (comma 3) e dei decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia con cui sono indicate le **modalità di presentazione telematica** delle dichiarazioni e della documentazione stesse (comma 3-*bis*). In attuazione dei suddetti commi sono stati emanati, rispettivamente, il [decreto 28 ottobre 2016](#) e il [decreto 22 dicembre 2021](#).

Viene inoltre stabilito, attraverso una modifica del comma 2 dell'art. 5-*sexies*, che la **pubblica amministrazione** destinataria della dichiarazione **possa chiederne il rinnovo** qualora siano **decorsi 2 anni** dalla sua presentazione (nel testo previgente era stabilita una validità biennale della dichiarazione, da rinnovare su richiesta dalla p.a.). Il rinnovo deve essere presentato con le stesse modalità della presentazione originaria, ovvero quelle previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-*bis* (comma 1, lett. *b*), **n. 2**).

Ulteriori meccanismi di decadenza sono previsti dal **comma 12-*bis*** (come modificato dalla lett. *b*), **n. 5**) e dal **comma 12-*ter*** (introdotto dalla lett. *b*), **n. 6**).

Entrambi i commi prescrivono **a pena di decadenza la presentazione della dichiarazione** per ottenere la liquidazione dell'equo indennizzo **secondo le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-*bis*** (v. nota 4, *supra*). Più in dettaglio:

- per le somme liquidate **fino al 31 dicembre 2021**, il **comma 12-*bis*** dispone che i creditori devono **rinnovare la dichiarazione entro il 30 ottobre 2026**; e fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi;
- per le somme liquidate **nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022** (quindi dopo l'operatività delle modalità telematica di invio delle domande) **e l'entrata in vigore del decreto-legge**, il **nuovo comma 12-*ter*** dispone che i creditori, se non hanno già provveduto, devono **presentare la dichiarazione entro un anno** dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 12-*ter* medesimo.

Al fine di consentire agli interessati di venire a conoscenza dei neo-introdotti **oneri di rinnovo o di presentazione** della dichiarazione a pena di decadenza, il **nuovo comma 12-*quater***, introdotto dalla medesima lett. *b*), **n. 6**, prevede che il **Ministero della giustizia pubblica un apposito avviso** sul proprio sito *internet* istituzionale.

L'avviso è inoltre comunicato:

- alle **associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale**, di cui all'art. 137 del codice del consumo ([d.lgs. 206/2005](#)), presso il loro domicilio digitale;
- alle **organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro legittimate all'azione di classe**, ai sensi degli articoli 840-*bis* c.p.c. e 196-*ter* disp. att. c.p.c., presso il loro domicilio digitale;
- al **Consiglio nazionale forense** che ne cura la diffusione presso gli ordini territoriali.

• *Focus sulla cd. Legge Pinto*

La **legge n. 89 del 24 marzo 2001**, denominata comunemente **legge “Pinto”**, ha previsto il diritto all’equa riparazione per il mancato rispetto del “termine ragionevole” di durata del processo. Sul punto occorre ricordare che il principio della ragionevole durata del processo trova espresso riconoscimento sia a livello sovranazionale (**art. 6 della CEDU**), sia a livello costituzionale ai sensi dell’**art. 111 secondo comma Cost.** In particolare, l’art. 6 CEDU prevede, tra l’altro, che “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed **entro un termine ragionevole**”. Invece, l’art. 111 Cost., come riformato dalla legge cost. n. 2/1999, stabilisce al secondo comma che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità e, in particolare, **la legge ne assicura la ragionevole durata**”.

Per attuare compiutamente il suddetto principio e per fronteggiare l’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, il legislatore ha adottato la legge n. 89/2001, che consente di adire direttamente l’autorità giudiziaria nazionale al fine di accertare la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e liquidare il relativo indennizzo. La possibilità di ricorrere direttamente al giudice nazionale, inoltre, permette di perseguire anche una finalità deflattiva rispetto al contenzioso innanzi alla Corte EDU.

In primo luogo, la cd. legge Pinto riconosce il diritto della parte processuale ad esperire i cd. rimedi preventivi alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, salvo comunque il diritto all’equa riparazione del danno qualora si sia comunque prodotto un danno patrimoniale o non patrimoniale (**v. art. 1-bis**). Tra i cd. rimedi preventivi la legge riconosce, tra gli altri: l’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cognizione *ex art. 281-decies* e ss. c.p.c.; la formulazione di richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato *ex art. 183-bis c.p.c.*; la possibilità di depositare un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-*bis* della medesima legge (**v. art. 1-ter**).

Ciò premesso, l’**art. 2 (“Diritto all’equa riparazione”)** dispone l’inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non abbia attivato gli opportuni rimedi preventivi. Inoltre, il termine di durata ragionevole del processo si considera rispettato se: a) non si eccede la durata di: tre anni in primo grado, due anni in secondo grado, un anno nel giudizio di legittimità; b) se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni; c) se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni (**v. art. 2, commi 2-bis e 2-ter**).

Per quanto concerne l’accertamento della violazione del diritto, il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (**v. art. 2, comma 2**). L’**art. 2-bis**,

invece, disciplina la misura dell'indennizzo prevedendo che il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tuttavia, al ricorrere di specifiche condizioni, prescritte dalla medesima norma, tali somme possono essere aumentate ovvero diminuite.

In merito al procedimento, la domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla domanda provvede il presidente della corte d'appello, ovvero un magistrato designato, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso (v. **art. 3**).

Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione (**art. 5-ter**).

Legge 24 marzo 2001, n. 89 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 9 del D.L. 117/2025
Art. 4 (<i>Termine di proponibilità</i>)	Art. 4 (<i>Termine di proponibilità</i>)
1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.	1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva. In ogni caso la domanda può essere proposta in pendenza del processo quando è superato il termine ragionevole di durata dello stesso.
Art. 5-sexies (<i>Modalità di pagamento</i>)	Art. 5-sexies (<i>Modalità di pagamento</i>)
(...)	(...)
1-bis. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, secondo le modalità di cui ai decreti previsti dai commi 3 e 3-bis, all'amministrazione entro un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione. Decorso il termine di cui al primo periodo, fino alla presentazione della dichiarazione e fatto salvo quanto previsto dal comma 4, non decorrono gli interessi.	1-bis. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, secondo le modalità di cui ai decreti previsti dai commi 3 e 3-bis, all'amministrazione entro un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, a pena di decadenza.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità biennale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalità previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis.	2. Decorso due anni dalla dichiarazione precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica amministrazione può chiederne il rinnovo. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalità previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis.
4. Nel caso di mancata , incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso e, per il periodo necessario per integrare la dichiarazione o la relativa	4. Ferma la decadenza di cui al comma 1-bis , nel caso di incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso e, per il periodo necessario per integrare la

Legge 24 marzo 2001, n. 89 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 9 del D.L. 117/2025
documentazione, non decorrono gli interessi.	dichiarazione o la relativa documentazione, non decorrono gli interessi.
12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto del comma 9.	12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità.
12-bis. Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.	12-bis. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021, rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027 , i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.
	12-ter. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e l'entrata in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione

Legge 24 marzo 2001, n. 89 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 9 del D.L. 117/2025
	di cui al comma 1, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3- <i>bis</i> , entro un anno dalla entrata in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza.
	12- <i>quater</i> . Entro un mese dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia dà notizia dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, stabilito dai commi 1- <i>bis</i> , 12- <i>bis</i> e 12- <i>ter</i> , mediante avviso pubblicato sul proprio sito <i>internet</i> istituzionale e comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui agli articoli 840- <i>bis</i> del codice di procedura civile e 196- <i>ter</i> delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'avviso di cui al primo periodo è altresì comunicato al Consiglio nazionale forense per la diffusione presso gli ordini territoriali.

Articolo 10 ***(Disposizioni finanziarie)***

L'articolo 10 reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8.

L'articolo 10 reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8 del decreto-legge in esame, quantificati come segue:

- 1.875.372 euro per l'anno 2025;
- 9.337.118 euro per l'anno 2026;
- 5.992.195 euro per l'anno 2027;
- 6.225.492 euro per l'anno 2028;
- 6.225.492 euro per l'anno 2029;
- 7.287.758 euro per l'anno 2030;
- 8.085.220 euro per l'anno 2031;
- 8.091.977 euro per l'anno 2032;
- 8.382.151 euro per l'anno 2033;
- 8.406.332 euro per l'anno 2034;
- 8.696.506 euro a decorrere dall'anno 2035.

Per far fronte ai suddetti oneri si provvede mediante riduzione di 1.875.372 euro per l'anno 2025, di 9.337.118 euro per l'anno 2026 e di 9.612.580 euro annui a decorrere dall'anno 2027 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 11 *(Entrata in vigore)*

■ L'**articolo 11** regola l'**entrata in vigore** del decreto-legge in esame.

Nello specifico, l'**unico comma** di cui si compone l'articolo in commento dispone che il decreto in esame entra in vigore il **giorno successivo a quello della sua pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 9 agosto 2025.

Conseguentemente, il termine per la sua conversione in legge scade il 7 ottobre 2025.